

## SECONDA TORNATA DEL 31 MARZO 1851

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Discussione del progetto di legge per l'istituzione di una Banca di circolazione in Savoia — Approvazione dei tre primi articoli — Il deputato Sella propone un emendamento all'articolo 4 — È approvato — Approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 — Il deputato Farina Paolo svolge una proposta di soppressione dell'articolo 10 — Osservazioni in proposito del ministro del commercio, e del relatore Carquet — Reiezione della proposta Farina Paolo — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 — Scrutinio segreto, e approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore nove pomeridiane.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procederà intanto all'estrazione degli uffici.

(Ha luogo il sorteggio degli uffici.)

Gli uffici sono convocati domani a mezzogiorno per costuirsi (1).

La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(L'appello nominale è interrotto stante il sopraggiungere di deputati.)

### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA BANCA DI CIRCOLAZIONE IN SAVOIA.

**PRESIDENTE.** Trovandosi ora in numero, darò lettura del progetto di legge sullo stabilimento in Savoia di una Banca di sconto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 727.)

La discussione generale è aperta sul complesso della legge.

Se niuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Prima di dar lettura del primo articolo, domanderò al signor ministro se accetta la redazione della Commissione.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.**

Il Ministero accetta.

**PRESIDENTE.** « Art. 1. È autorizzata, colle facoltà e sotto le condizioni espresse negli annessi statuti, la costituzione di una società anonima per lo stabilimento in Savoia di una Banca di sconto, di deposito e di circolazione. Essa sarà

(1) Gli uffici si costituirono poi come segue:

UFFICIO I. *Presidente*, Di Revel — *Vice-presidente*, Moffa di Liso — *Segretario*, Pezzani — *Commissario per le petizioni*, Gianone.

UFFICIO II. *Presidente*, Arnulfo — *Vice-Presidente*, Bonavera — *Segretario*, Demaria — *Commissario per le petizioni*, Santa Rosa.

UFFICIO III. *Presidente*, Ricci Vincenzo — *Vice-presidente*, Sauli Francesco — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Bronzini — Zappelloni.

UFFICIO IV. *Presidente*, Dabormida — *Vice-presidente*, Cadorna — *Segretario*, Del-Carretto — *Commissario per le petizioni*, Biancheri.

UFFICIO V. *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Benso Gaspare — *Segretario*, Sella — *Commissario per le petizioni*, Cattaneo.

UFFICIO VI. *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Bollo — *Segretario*, Daziani — *Commissario per le petizioni*, Miglietti.

UFFICIO VII. *Presidente*, Pescatore — *Vice-presidente*, Bastian — *Segretario*, Audisio — *Commissario per le petizioni*, Deforesta.

durativa per anni trenta a far tempo dalla data della presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La Banca porterà il titolo di *Banca di Savoia*, ed avrà due sedi, l'una, che sarà la principale, nella città di Annecy, l'altra, che sarà la succursale, nella città di Ciamberi. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Sono approvati, in conformità delle modificazioni espresse negli articoli seguenti, gli statuti di cui all'articolo 1, sottoscritti dai promotori della fondazione della Banca, e che, visati dal ministro segretario di Stato delle finanze, faranno parte integrante della presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. La Banca di Savoia potrà:

« 1° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro emessi dal Governo per legge, e la cui scadenza non eccederà i tre mesi;

« 2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza;

« 3° Fare anticipazioni sopra deposito di sete, tanto gregge che lavorate in organzino ed in trama, nei limiti ed alle condizioni già stabilite per la Banca Nazionale;

« Non sono ammesse anticipazioni sopra le rispettive azioni verso la Banca. »

**SELLA.** Desidererei di fare un'aggiunta a quest'articolo 4; dopo il paragrafo 3° qual è concepito, ne aggiungerei un quarto in questi termini:

« Fare anticipazioni sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato con le stesse norme stabilite per la Banca Nazionale. »

Insomma non è altro che un'applicazione dei diritti dati alla Banca Nazionale di Torino colla legge del 9 luglio.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** Io credo che quest'aggiunta sia inutile, perchè quantunque approvi il principio che la informa, non posso dimenticare che negli statuti della Banca è già stabilito, che essa potrà fare anticipazioni sopra depositi. Se il signor Carquet ha con sé gli statuti della Banca, può darne lettura.

**CARQUET, relatore.** J'adhère également à la proposition faite par l'honorable député Sella. Elle me paraît juste en principe, et si les statuts qui vous sont soumis n'ont pas prévu le cas, c'est parce qu'ils se rapportaient spécialement aux affaires de la Savoie, pays où les cédulas de Gènes et de Turin sont inconnues, ou du moins tout-à-fait rares.

Je crois que M. le ministre du commerce a fait un oubli,

lorsqu'il a dit que les opérations, dont a parlé M. Sella, étaient prévues par l'article 12 du statut; car il y est seulement dit que la Banque est autorisée à faire des avances sur les obligations des villes de la Savoie. Ainsi rien n'est statué relativement aux obligations des autres villes du Piémont. Comme il ne s'agit ici que d'une simple faculté à accorder à la Banque de Savoie, il ne peut y avoir aucun inconvénient à admettre l'amendement de l'honorable député Sella.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** Je ferai observer à l'honorable rapporteur que M. Sella propose d'ajouter un article pour donner à la Banque la faculté de faire des avances sur dépôt de cédulas de l'Etat et des villes de Turin et de Gènes. Or, cette faculté est déjà admise et sanctionnée dans les statuts en ce qui concerne les cédulas et fonds publics de l'Etat. Pour le surplus, je n'ai aucune difficulté à admettre la proposition de M. le député Sella, relative aux cédulas et aux emprunts des villes du Piémont.

**PRESIDENTE.** L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini:

« La Banca di Savoia potrà fare anticipazioni sopra depositi di cedole di tutte le città dello Stato. »

**CAVOUR, ministro di marina, industria e commercio.** Si può aggiungere:

« Nei limiti già stabiliti per la Banca Nazionale sopra le medesime norme. »

*Una voce.* Se è così, non c'è variazione.

**PRESIDENTE.** L'aggiunta è così concepita:

« Fare anticipazioni sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato con le stesse norme stabilite per la Banca nazionale. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 4 così emendato:

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni dell'articolo 21 degli statuti non sono applicabili a depositi di danaro portanti interesse.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Presso ciascuna delle due sedi della Banca, sarà dal Governo deputato un suo ufficiale per esercitarvi le funzioni di commissario governativo. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento di questo, il ministro di finanze avrà la facoltà di delegare altra persona a farne le veci.

« Per questi uffici la Banca dovrà versare nelle casse dello Stato un'annua somma di lire 2000.

« Nessuna deliberazione, sia delle adunanze generali, sia del Consiglio di amministrazione, sarà valida senza l'intervento del commissario governativo. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. L'amministrazione di ciascuna sede dovrà rimettere al commissario governativo al fine di ogni quindicina, uno specchio di situazione indicante il montare delle somme esistenti in cassa in numerario ed in biglietti, dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conti correnti, tanto disponibili quanto non disponibili, col bilancio del dare ed avere.

« L'amministrazione della sede principale rimetterà pure al commissario governativo, al fine di ogni quindicina, uno specchio della situazione complessiva della Banca, il quale, vidimato dal commissario, sarà fatto di pubblica ragione nella Gazzetta Ufficiale della divisione. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. È fatta facoltà a ciascun commissario governativo di accertarsi dell'esattezza dei documenti di contabilità e

della regolarità di qualunque operazione, mediante quelle verificazioni che crederà necessarie, sia dei registri, che delle casse e dei portafogli. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Qualora risultasse ai commissari governativi che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dal suo statuto, o non ne fossero esattamente osservate le regole, sarà loro debito di fare istanza presso gli amministratori della Banca perchè sia rettificato l'operato, ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, i commissari dovranno sospenderne gli effetti e riferirne al ministro delle finanze il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. La Banca di Savoia emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, i quali saranno di lire mille, di lire cinquecento, di lire duecentocinquanta, di lire cento, di lire cinquanta. »

**FARINA PAOLO.** Faccio notare che l'ultimo inciso, che porta i biglietti a lire 50, non mi pare conforme alle buone regole economiche in materia di Banca.

A passare il biglietto più di quello che sono le monete correnti, può in determinati casi cagionare gravi inconvenienti. Di più questo sarebbe un privilegio che eccederebbe anche quello che si è concesso alla Banca Nazionale, alla quale non venne accordata questa facoltà.

Avuto riguardo a questa circostanza, io crederei opportuno di sopprimere in quest'articolo la parola di lire 50.

L'aggiunta di questa facoltà a questa nuova Banca, non mi pare abbastanza giustificata dalla ragione allegata, che le contrattazioni del paese sono molto minute, e che richiedono lo spezzamento, perchè dal momento che la moneta metallica può essere ristretta appunto alle piccole contrattazioni, attesa che nelle grandi si può fare uso dei biglietti, sicuramente, per quanto si voglia supporre che in Savoia non soprabbondi la moneta metallica, pur deve esser sufficiente per far fronte alle piccole contrattazioni dalle 100 lire in più. Io quindi credo opportuno il proporre la soppressione delle parole di lire cinquanta.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** Il Ministero dapprima aveva eccitato ad acconsentire all'emendamento della Commissione, il quale faceva facoltà alla Banca di Savoia di emettere biglietti del valore di lire 50.

Avendo però preso in matura considerazione le ragioni state dalla Commissione e dall'amministrazione della Banca stesse adottate, si decise ad acconsentire a questa domanda, e ne dirò brevemente i motivi: se si fissa un limite al valore dei biglietti da porsi in circolazione, è solo per impedire che un'eccessiva circolazione faccia uscire il numerario dello Stato, e renda meno saldo il sistema della circolazione. Questa ragione è gravissima; in conseguenza io non sarei certo d'opinione di acconsentire a che una Banca potente, una Banca la quale deve regolare in certo modo la circolazione, possa emettere biglietti di somme troppo piccole; ma quando si tratta di una Banca locale, d'una Banca che non può in virtù de' suoi capitali avere un'azione sull'intero sistema della circolazione dello Stato, quando si tratta d'una Banca la cui circolazione massima, anche date le circostanze le più favorevoli, non può mai giungere che a costituire una frazione minima del sistema complessivo di circolazione, io credo che il motivo che si poneva in campo per limitare il *minimum* del valore dei biglietti in circolazione non regga più.

Infatti vediamo a che cosa può ammontare questa facoltà. La Banca di Savoia ha un capitale di 800,000 lire; io sup-

pongo che le circostanze sieno talmente favorevoli che questa Banca possa mantenere in circolazione una quantità per una somma triplice del suo capitale di biglietti, cioè una somma eguale a tre volte quella in numerario, il che recherebbe a due milioni e 400,000 lire l'emissione di biglietti. Io domando se 2,400,000 lire di carta che escludono due milioni e 400,000 lire di scudi possa portare uno squilibrio nella circolazione, possa far correre dei rischi in circostanze eccezionali. Io per me non lo credo. Non mi si dica poi che ove si concedesse alla Banca di Savoia questa facoltà, ragion vorrebbe che si concedesse pure alla Banca Nazionale; io non veggo un motivo per farlo poichè non sono in circostanze identiche.

La Banca Nazionale deve provvedere ai bisogni di circolazione di Torino, di Genova, e di tutte le provincie subalpine che sono relativamente più popolose, più ricche delle provincie della Savoia, e dove vi è in conseguenza una maggiore circolazione, è una Banca che necessariamente deve avere un'influenza sul sistema complessivo della circolazione e ben diversa dall'influenza che avrà la Banca di Savoia. Date queste diverse circostanze, il Governo che è libero d'imporre alle Banche, in contraccambio dei privilegi, che loro conferisce, quelle condizioni che reputa necessarie nell'interesse pubblico, impone alla Banca Nazionale di non emettere biglietti al disotto di lire 100, e concede alla Banca di Savoia di emettere biglietti di lire 50; e ciò si pratica in paesi che sono assai più esperti di noi in fatto di circolazione.

La Banca d'Inghilterra non può emettere biglietti al disotto, credo, di 5 lire sterline, mentre tutte le Banche di Scozia hanno facoltà di emettere biglietti di una lira sterlina; e non è mai venuto in capo a nessuno di dire che si commetteva un'ingiustizia a danno della Banca d'Inghilterra.

Se si riflette poi, che in Savoia non vi sono gran centri di operazione, ma che le operazioni vi sono ripartite in una infinità di piccoli centri, e che quindi la somma totale di queste è composta di una infinità di piccole operazioni, si vedrà di quanta utilità possa essere a quel paese l'autorizzazione d'emettere biglietti di sole lire 50.

L'ho detto, io credo, ieri e lo ripeto oggi: la Savoia ha bisogno di uno stimolo, ha bisogno di un mezzo che svolga il credito, che gli dia confidenza nella propria forza, ed è anche per questa considerazione che io son convinto, che la Camera possa adottare questo sistema che sarà vantaggiosissimo a quello stabilimento, vantaggioso a quel popolo, e di nessun pericolo per la circolazione di tutto lo Stato.

**PRESIDENTE.** Domanderò prima se la proposizione del signor Farina sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, do la parola al signor Farina.

**FARINA PAOLO.** Per verità se si potesse asserire che il credito del nostro Stato è giunto a quel punto di sviluppo che si conviene al buon andamento ed alla prosperità del commercio, sicuramente, le ragioni del signor ministro di agricoltura e commercio avrebbero molto peso; ma io non credo che noi siamo ancora giunti a questo punto, e stimo invece che quando e l'attivazione delle comunicazioni delle strade ferrate, e lo sviluppo che si può ragionevolmente sperare nell'avvenire del nostro Stato saranno giunte al grado che si può prevedere, sarà opportuno introdurre delle Banche provinciali, le quali funzionino da per sé ed indipendentemente dall'azione della Banca Nazionale. Non è troppo a proposito che l'onorevole signor ministro ha citato l'esempio dell'Inghilterra; la Banca inglese ha il privilegio di emettere biglietti aventi corso legale, obbligatorio, cosa che non avrà

più fra qualche mese la nostra Banca Nazionale: l'esempio quindi non si può applicare al nostro paese ove la Banca Nazionale cesserà ben presto dall'avere il privilegio, che ha in Inghilterra. Ove dunque si introducessero col tempo altre Banche locali, non vedo come reggerebbe la giustizia a negare a queste quel privilegio che si accorda ora alla Banca di Savoia: ove poi a tutte si accordasse la facoltà di emettere biglietti da lire 50, non vi ha alcun dubbio che ne verrebbe ad essere danneggiata la circolazione generale. Ammettendo anche che presa da per sé la concessione, che attualmente si sancisce, non possa riuscire dannosa alla circolazione generale, bisogna pur sempre considerare che quando si voglia adottare un privilegio per quella Banca, che poi non si potrebbe più accordare alle altre, e quindi si venga a stabilire un'ingiustizia a danno delle future Banche provinciali che si potranno stabilire, questo privilegio può riuscire dannoso alla circolazione generale. Per questi motivi ho creduto di fare questa proposta; del resto la Camera farà come meglio crederà.

**CARQUET, relatore.** Monsieur le ministre de l'agriculture et du commerce a exposé tout-à-l'heure les raisons qui lui faisaient croire que l'émission des billets de 50 francs ne pouvait porter aucun préjudice à la circulation et à la conservation du numéraire métallique en Savoie. Ces raisons sont assez claires pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir.

On a invoqué un autre argument tiré de la condition différente qui serait faite à la Banque Nationale comparée à la Banque de Savoie. Je crois que cette raison n'est pas suffisante.

Si l'émission des faibles coupures est bonne en soi-même, il ne faut pas la refuser à un établissement situé au delà des Alpes, parce qu'elle n'est pas accordée à un établissement situé en Piémont. La seule conséquence juste à tirer de ce fait, ce serait d'attendre que les billets de l'ancienne Banque de Gènes dont se sert la Banque Nationale, n'aient plus le cours forcé, pour accorder à cette dernière la même faculté d'émettre de nouveaux billets de 50 francs.

Cette émission très-utile en Savoie, peut d'ailleurs n'avoir pas la même importance et paraître indifférente à la Banque Nationale; car il existe à cet égard une différence assez notable entre les deux pays.

La Banque Nationale s'adresse au grand commerce, et la preuve de cette assertion c'est que la moyenne valeur des effets qu'elle escompte, est de 11,000 francs pour la ville de Turin, et de 6000 francs pour la ville de Gènes, tandis que les escomptes qui se feront en Savoie porteront généralement sur des effets d'une valeur de 150, 200, 250, 350 francs, et pour lesquels les petites coupures seront ordinairement préférables. Je dis cela non point pour établir une comparaison au préjudice de la Banque de Savoie, mais bien plutôt pour en faire l'éloge; car de cette manière elle sera réellement utile au petit commerce, c'est-à-dire, au plus grand nombre, et à ceux qui ont le plus besoin de crédit; elle aura sans doute moins de grandeur apparente, mais elle sera plus utile.

L'honorable monsieur Farina signalait un autre inconvénient. Quand un réseau de chemin de fer, disait-il, sera établi dans les Etats, et que le commerce du pays aura pris les grands développements qu'il lui est permis d'espérer, il se créera alors un grand nombre de Banques, et d'après le précédent qui serait admis aujourd'hui, il faudrait leur permettre à toutes l'émission de billets de 50 francs, ce qui les multiplierait au point de nuire à la circulation métallique,

Mais en réfléchissant que l'époque à laquelle fait allusion l'honorable député Farina, est encore bien éloignée de nous, je pense que l'on peut se rassurer sans crainte. C'est un temps encore bien reculé dans l'avenir que celui où les chemins de fer auront établi des rapports faciles entre toutes les provinces de l'État et surtout entre la Savoie et le Piémont.

Dès que nous pouvons faire le bien aujourd'hui, faisons-le. Plus tard, si les conditions économiques du pays viennent à changer, les législateurs seront toujours à temps d'apporter une modification aux lois qui régiront les Banques. Je ne crois pas d'ailleurs que les billets à faible coupure méritent tous les reproches qui leur sont faits. La mesure qui les a frappés de prohibition en Angleterre, a été l'origine de bien de préjugés. Il est à noter cependant que lorsque, en 1826, un acte du Parlement défendit l'émission des billets inférieurs à 5 livres sterling, cette défense ne fut point appliquée à l'Ecosse, où les Banques sont plus libres, plus nombreuses, et où les billets de 1 livre sterling entrent très-avant dans la circulation.

Si on les a prohibés en Angleterre, c'est par un motif tout spécial. C'est parce qu'en face du privilège de la Banque d'Angleterre, il ne pouvait s'établir dans le pays, que des Banques privées, composées au plus de 6 associés, et dont le capital était par conséquent toujours inférieur à ce qu'il devrait être pour un grand établissement de crédit. Et de fait un grand nombre de ces Banques opérant avec un capital de quelques mille livres ou même de quelques centaines de livres sterling.

Or, comme les coupures d'une livre étaient acceptées avec beaucoup de facilité par le public, les Banques avaient aussi une grande facilité à les mettre en circulation, pour des sommes assez considérables. Il en arriva donc sous l'Empire et par l'effet de cette législation, qu'au moment d'une crise, les Banques se trouvaient souvent dans l'impossibilité d'échanger les billets que l'on présentait en remboursement. Mais cette fâcheuse extrémité, où elles se trouvaient réduites ne provenait pas de ce que les petites coupures avaient circulation dans le pays; elle venait de ce que ces établissements étaient fondés sur des bases trop étroites, qu'ils n'avaient ni les moyens de supporter la crise, ni le crédit suffisant pour l'ajourner.

Pour remédier à cet état de choses, il y avait deux moyens, l'un d'amoinrir la circulation des Banques secondaires, en leur interdisant les petites coupures, l'autre de réformer la législation civile qui régit les sociétés commerciales et les Banques. Ce fut au premier moyen qu'on s'arrêta, parce qu'en Angleterre les coutumes, les anciens usages ont la même influence dans la législation civile que dans la politique.

*Voci. Ai voti! Ai voti!*

**PRESIDENTE.** Il deputato Paolo Farina propone di togliere all'articolo 10 le parole « e di lire cinquanta. »

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera non approva.)

Rileggo l'articolo 10 per porlo ai voti:

« Art. 10. La Banca di Savoia emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, i quali saranno di lire mille,

di lire cinquecento, di lire duecento cinquanta, di lire cento, e di lire cinquanta. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. Il montare dei biglietti in circolazione, cumolato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti, e pagabili ad ogni richiesta, non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca di Savoia, e coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 546 del Codice penale. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Non potrà rilasciarsi, nè verrà ammesso verun sequestro sulle somme effettivamente versate in conto corrente presso la Banca. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Si farà luogo, a carico della Banca di Savoia, all'unica percezione dei seguenti diritti di bollo, cioè:

« 1° Di centesimi 15 per foglio del libro-giornale e dell'inventario;

« 2° Di centesimi 50 per ogni cento lire sui titoli costitutivi delle azioni della Banca, da rinnovarsi soltanto ad ogni periodo di vent'anni;

« I trapassi delle azioni della Banca non vanno però soggetti a diritto di bollo;

« 3° Di centesimi 50 per ogni mille lire sulla circolazione media dei suoi biglietti, ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente, da pagarsi per semestre.

« S'intendono compresi in questo paragrafo i biglietti a ordine ed assegni di cui agli articoli 16 e 19 degli statuti. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Le cedole e le azioni nominative depositate o date per guarentigia alla Banca di Savoia, potranno essere munite di attergato di cessione in bianco. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Le disposizioni degli articoli 23, 24, 43 e 47 degli statuti, in ciò che riguardano il modo di convocazione delle assemblee generali, la formazione del loro ufficio, i gettoni di presenza, e le azioni depositate dai membri del Consiglio di sconto, potranno essere ulteriormente modificate dal regolamento interno formato in assemblea generale. »

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Votanti . . . . .         | 106 |
| Maggioranza . . . . .     | 54  |
| Voti favorevoli . . . . . | 99  |
| Contrari . . . . .        | 7   |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 10.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del bilancio passivo dell'interno.